

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

- **Art. 1**
DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

È costituita l'Associazione Sindacale dei dipendenti in servizio attivo, in quiescenza o aderenti ai Fondi di Solidarietà di INTESA SANPAOLO e delle società facenti capo al GRUPPO INTESA SANPAOLO e/o partecipate.

L'Associazione è denominata "**FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO**", ha durata illimitata e sede legale in Milano via Tivoli n. 3.

L'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali potrà avvalersi di sedi operative e personale dipendente.

- **Art. 2**
ATTIVITA' ISTITUZIONALI - FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE ED OBBLIGO DI REINVESTIMENTO DEGLI UTILI, DEVOLUZIONE PATRIMONIO

L'Associazione è apartitica, è vincolata al non perseguimento di scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica e amministrativa. L'Associazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle previste nel successivo articolo 3, salvo quelle direttamente connesse.

L'Associazione:

- a) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa; il patrimonio dell'Associazione sciolta sarà devoluto ad altre Associazioni che perseguono scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione aderisce alla FALCRI - Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – della quale ne accetta le norme statutarie e concorre a rappresentare il Sindacato UNISIN - Unità Sindacale Falcri - Silcea - Sinfub, in forza degli accordi sottoscritti in sede nazionale.

- **Art. 3**
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) difendere e tutelare gli interessi professionali, economici e morali degli associati;
- b) assistere gli associati in servizio attivo nelle controversie di lavoro e promuovere il miglioramento delle condizioni lavorative;

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

- c) rappresentare in qualsiasi sede, privata e pubblica, anche giudiziale gli iscritti e gli interessi diffusi della categoria con l'adozione di ogni iniziativa ed attività idonea o opportuna per la relativa promozione e tutela;
- d) rafforzare la solidarietà tra gli associati attraverso iniziative culturali, assistenziali, mutualistiche, ricreative e cooperativistiche;
- e) studiare, elaborare, promuovere i contratti aziendali e di Gruppo relativi al rapporto di lavoro, gli accordi previdenziali e ogni altro accordo collettivo concernente i Lavoratori;
- f) studiare e formulare le proposte per il rinnovo del CCNL;
- g) controllare l'applicazione delle norme contrattuali sottoscritte;
- h) rendere gli associati partecipi alla vita del Sindacato attraverso la promozione e la costituzione, nelle unità produttive, delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o Unitarie, nonché stabilire e mantenere corrette e correnti relazioni sindacali e industriali con le Aziende;
- i) promuovere la presenza dell'Associazione tra le banche e le società facenti capo al Gruppo INTESA SANPAOLO.

● Art. 4 ASSOCIATI

Si possono associare i dipendenti in servizio attivo, in quiescenza o aderenti ai Fondi di Solidarietà di INTESA SANPAOLO e delle società facenti capo al GRUPPO INTESA SANPAOLO e/o partecipate.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria di Gruppo di FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO che, in ogni caso, avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno la domanda di ammissione.

Gli associati si impegnano a non svolgere attività di partito o di movimento politico in seno all'Associazione.

I diritti di associato sono esercitati attraverso il voto ed in qualsiasi altra forma deliberata dagli organi sociali, purché l'associato sia in regola con i versamenti delle quote associative.

Gli associati si impegnano a sostenere le iniziative promosse dall'Associazione attraverso:

- a) l'impegno partecipativo;
- b) il contributo di idee;
- c) le quote associative versate mediante rilascio di delega sottoscritta per la trattenuta sullo stipendio o pensione, o in altra forma prevista da disposizioni legislative e/o accordi aziendali e/o nazionali oppure mediante contribuzioni finanziarie straordinarie.

Gli associati sono tenuti al rispetto delle deliberazioni democraticamente assunte dagli organi statutari.

Il parere personale non vincola l'Associazione.

L'associato che ricopre cariche in nome e per conto dell'Associazione si impegna:

- a) a osservare le disposizioni del presente Statuto;
- b) ad applicare le deliberazioni degli Organi sociali dell'Associazione;

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

c) a collaborare con gli Organi statutari per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento per dimissioni.

Le dimissioni devono essere formalizzate per iscritto indirizzandole alla Segreteria di Gruppo o mediante revoca del contributo associativo.

L'associato può essere sottoposto a provvedimento disciplinare di cui all'art.15 per comportamenti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione o comunque per gravi motivi.

I provvedimenti disciplinari devono essere deliberati dal Comitato Direttivo o dai Coordinamenti Territoriali per quanto disciplinato all'art. 16, e comunicati, motivandoli all'interessato, entro dieci giorni mediante raccomandata A.R..

L'associato a cui è stato comunicato un provvedimento disciplinare non ha diritto al rimborso dei contributi sociali versati ed è obbligato alla regolazione di eventuali pendenze di tipo economico.

L'associato può presentare al Collegio dei Probiviri, entro 20 giorni di calendario dalla notifica, ricorso scritto motivato.

La perdita per qualsiasi ragione della qualità di associato comporta:

l'immediata risoluzione di ogni rapporto con l'Associazione;

- a) la decadenza automatica dalle cariche ricoperte all'interno dell'Associazione;
- b) la perdita del diritto all'assistenza sindacale e giudiziaria anche in pendenza di cause legali;
- c) la perdita di ogni e qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Associazione.

● **Art. 5**

MEZZI E PATRIMONIO

L'Associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento dai contributi finanziari degli associati secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 5 lettera c).

I mezzi finanziari sono finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi e la Segreteria di Gruppo redigerà in occasione dell'approvazione annuale del bilancio una relazione programmatica per l'utilizzo dei fondi.

La quota associativa ordinaria è comprensiva del contributo da versare alla Federazione nazionale FALCRI secondo le disposizioni in vigore tempo per tempo.

La quota associativa ordinaria ed ogni eventuale variazione della contribuzione richiesta agli associati saranno deliberate, di volta in volta, dal Comitato Direttivo in conformità delle vigenti disposizioni di carattere nazionale.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono depositati presso istituti di credito e/o uffici postali a nome dell'Associazione stessa.

Sulla base delle risultanze finali di esercizio potranno essere costituite riserve prudenziali ed eventuali accantonamenti, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

Alla Segreteria di Gruppo è demandata la gestione ordinaria delle spese per l'attività associativa. I poteri di firma, anche per l'utilizzo delle procedure elettroniche, saranno esercitati in forma congiunta sulla base delle deleghe deliberate dalla Segreteria. In assenza

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

di specifica delibera della Segreteria i poteri di firma saranno esercitati in forma congiunta dal Segretario Generale e da altro componente della Segreteria.

Le spese per interventi straordinari saranno di volta in volta approvati dal Comitato Direttivo.

La Segreteria di Gruppo è responsabile della gestione dei Fondi della Associazione, in particolare riscontrerà i rendiconti consuntivi semestrali redatti dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Associazione, a cura della Segreteria di Gruppo, è tenuta all'obbligo di redigere, entro il mese di aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario relativo al precedente esercizio che, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere approvato, di norma entro il mese successivo, dal Comitato Direttivo.

Le risorse cedolari ed economiche di spettanza dell'Associazione possono essere ridistribuite su tutto il territorio nazionale; le stesse devono poi essere gestite come previsto dal successivo art.13.

Ogni carica associativa, nonché qualsiasi tipo di collaborazione volontaria, è ricoperta dal Socio in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato associativo.

I criteri di rimborso spese sono deliberati dal Comitato Direttivo.

● **Art. 6** **ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Il Congresso
- Il Comitato Direttivo
- La Segreteria di Gruppo
- Il Segretario Generale
- Il Presidente
- Il Coordinamento Territoriale
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

● **Art. 7** **DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI**

Gli Organi sociali durano in carica 4 anni;

Ogni Organo decade dalle proprie funzioni quando almeno il 50% dei suoi membri è dimissionario, decaduto, o cooptato ma rimane in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria sino alla sua nuova costituzione e non oltre il 30° giorno dalla decadenza.

Le dimissioni di ogni singolo componente gli Organi sociali possono essere accolte o respinte dall'organo di appartenenza.

Nel caso di accoglimento delle dimissioni l'Organo di competenza provvede a compiere ogni attività necessaria alla nomina del nuovo componente secondo le modalità previste dal presente statuto.

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

L'associato che riveste una carica all'interno degli Organi sociali può essere sfiduciato durante il corso del mandato, qualora non promuova le linee politico - sindacali ed associative, così come determinate dal Congresso e dal Comitato Direttivo.

Quando non previsto da specifica norma, la sfiducia dalla carica dagli Organi sociali è promossa dall'Organo dell'Associazione che aveva provveduto alla nomina con specifica indicazione nell'ordine del giorno della riunione e con delibera a maggioranza. La sfiducia produce l'esclusione dall'Organo in cui l'associato ricopre la carica.

La sfiducia può essere promossa anche dall'organismo del Coordinamento Territoriale che ha provveduto alla designazione. Il medesimo organismo provvederà a indicare il sostituto.

● **Art. 8** **CONGRESSO**

Il Congresso è l'Organo che determina la linea politica dell'Associazione Falcri Gruppo Intesa Sanpaolo, con deliberazioni vincolanti per tutti gli Associati e per tutte le sue strutture.

Al Congresso partecipano i soggetti delegati a tale specifico fine dai Coordinamenti Territoriali come previsto da successivo art.13.

Al Congresso partecipa altresì la rappresentanza dei dipendenti in quiescenza o aderenti ai Fondi di Solidarietà con diritto di parola e non di voto come da regolamento deliberato in sede congressuale.

Il Congresso ordinario si riunisce ogni quattro anni ed è convocato almeno 60 giorni prima della data prevista con deliberazione/comunicazione della Segreteria di Gruppo ed in tale occasione verrà presentato il rendiconto quadriennale per l'approvazione.

Il Congresso elegge il Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri oltre ai rappresentanti dei dipendenti in quiescenza o aderenti ai Fondi di Solidarietà che entreranno a far parte del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni del Congresso sono adottate alla presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti; in questa fattispecie rientrano anche le delibere proposte dal Comitato Direttivo di cui all'art.9 al punto f.

Il Congresso apporta eventuali modifiche al presente Statuto con proposte presentate in forma scritta alla Presidenza, entro il primo giorno dei lavori congressuali; le modifiche potranno essere deliberate con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; nel caso di necessità di adeguamento a norme di legge il Comitato Direttivo, nelle more, può deliberare le modifiche che si rendono necessarie, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in sede di Congresso.

Non sono ammesse deleghe.

Il Congresso Straordinario può essere convocato in ogni momento dalla Segreteria di Gruppo o su richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti del Comitato Direttivo, con indicazione dell'ordine del giorno.

Al Congresso, sia ordinario che straordinario, partecipano con diritto di parola e non di voto, i componenti della Segreteria di Gruppo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, se non già delegati.

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

• **Art. 9**

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'Organo deliberativo dell'Associazione. I compiti del Comitato Direttivo sono i seguenti:

- a) attuare le linee politico - sindacali ed associative definite dal Congresso;
- b) proporre lo stato di agitazione e di sciopero, nonché discutere ed approvare gli accordi sindacali;
- c) deliberare le candidature e le liste partecipanti alle elezioni in cui sia prevista la presenza dell'Associazione stessa;
- d) eleggere il Segretario Generale e la Segreteria di Gruppo;
- e) verificare e ratificare l'operato della Segreteria di Gruppo;
- f) definire e proporre i Coordinamenti Territoriali al Congresso, nonché le eventuali successive modifiche;
- g) deliberare in merito all'assegnazione di risorse economiche e cedolari ai Coordinamenti Territoriali;
- h) deliberare in ordine all'apertura dei distinti rapporti bancari accessi ai vari Coordinamenti Territoriali, recependo i nominativi facoltizzati ad operare sugli stessi ed indicati dal Coordinamento Territoriale. In merito ai poteri di firma si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel precedente art.5 com. 7) nonché recependo le indicazioni di cui al successivo art.13;
- i) deliberare le modifiche e/o aggiornamenti indifferibili al Regolamento Attuativo da sottoporre a ratifica al primo Congresso utile;
- j) recepire la nomina dei delegati al Congresso Nazionale FALCRI, da parte dei Coordinamenti Territoriali, che dovranno operare secondo il mandato definito dal Comitato Direttivo stesso. La nomina dei delegati avverrà con le modalità e nel rispetto dello Statuto della Federazione Falcrici;
- k) approvare i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- l) gestire eventuali attività sociali;
- m) approvare la relazione programmatica annuale per l'utilizzo dei fondi dell'Associazione, predisposta dalla Segreteria di Gruppo;
- n) approvare, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto economico e finanziario predisposto dalla Segreteria di Gruppo;
- o) approvare gli impegni di spesa straordinaria, la costituzione di riserve prudenziali e gli accantonamenti;
- p) determinare la ripartizione in via supplementare ed indicativa dei contributi associativi al netto della quota di competenza della Federazione Nazionale;
- q) deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari;
- r) vigilare sull'applicazione dello Statuto e deliberare, solo in caso di adeguamenti di legge, anche con poteri di straordinaria amministrazione, su materia non contemplata dal vigente Statuto;
- s) oltre ai compiti sopra indicati ogni ulteriore funzione prevista nel presente Statuto e non

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

assegnata ad un preciso organo, è di competenza del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto dai Dirigenti Sindacali in servizio attivo indicati dai Coordinamenti Territoriali come previsto dall'art.13, comprendendo, nel rispetto del numero complessivo, anche i Segretari dei Coordinamenti Territoriali.

I componenti del Comitato Direttivo dimissionari o che perdono la qualità di dipendenti in servizio attivo, devono essere immediatamente sostituiti su indicazioni del Coordinamento Territoriale di provenienza.

Gli stessi inoltre decadono quando perdono la qualifica di socio o non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo e devono essere sostituiti con la previsione del comma precedente.

Al Comitato Direttivo partecipano con diritto di parola e non di voto:

- il Presidente;
- i membri dell'Associazione eletti nel Direttivo Nazionale FALCRI, se non già membri del Comitato stesso;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri o un suo delegato nell'ambito del Collegio stesso;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo delegato nell'ambito del Collegio stesso;
- I Rappresentanti dei dipendenti in quiescenza o aderenti ai Fondi di Solidarietà, eletti al Congresso.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno con cadenza semestrale su iniziativa della Segreteria di Gruppo, o su richiesta scritta di 1/3 dei suoi membri.

La convocazione avviene con un preavviso di almeno 7 giorni, con lettera o a mezzo mail nella quale viene indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. In caso di urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato dalla Segreteria di Gruppo con 48 ore di preavviso e con ogni mezzo di comunicazione tracciabile.

Gli atti e documenti relativi a materie inserite nell'ordine del giorno sono depositati, dal momento della convocazione, presso la Sede dell'Associazione affinché i membri del Comitato Direttivo ne possano prendere visione. Di ogni riunione viene predisposto relativo verbale, contenente anche le delibere assunte.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri del Direttivo.

Le deliberazioni sono valide quando sono votate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità il voto del Segretario Generale risulta determinante ai fini della decisione.

Qualora si determini una vacanza per decadenza o dimissioni di uno o più componenti del Comitato Direttivo, si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, su indicazione del Coordinamento Territoriale di appartenenza, con uno tra i membri delegati al Congresso o in difetto attingendo dal bacino dei non eletti. Nel caso in cui le cooptazioni resesi necessarie superassero la percentuale del 50% (cinquanta per cento) dei membri del Comitato Direttivo, si dovrà procedere alla convocazione del Congresso Straordinario.

● Art. 10

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

SEGRETERIA DI GRUPPO

La Segreteria di Gruppo è l'Organo esecutivo dell'Associazione.

La Segreteria di Gruppo è composta da un minimo di 6 ad un massimo di 15 componenti compreso il Segretario Generale.

Il Segretario Generale e i componenti della Segreteria di Gruppo vengono eletti dal Comitato Direttivo al proprio interno tra i dipendenti in servizio attivo, il quale preventivamente ne fissa il relativo numero.

Coloro che intendono proporre candidature devono presentare una lista di candidati, indicando tra di essi il nome del candidato Segretario Generale.

Ogni lista deve inoltre presentare un documento programmatico.

Il Comitato Direttivo tra le liste presentate procederà all'elezione della Segreteria di Gruppo; la lista che riporta il maggior numero di voti ottiene quindi l'elezione.

I componenti della Segreteria di Gruppo dimissionari, che perdono la qualità di dipendenti in servizio attivo o revocati su specifica indicazione del Coordinamento Territoriale designante e di appartenenza, devono essere immediatamente sostituiti su indicazione del medesimo Coordinamento Territoriale di provenienza e con ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione utile.

Gli stessi inoltre decadono quando perdono la qualifica di socio o non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni di Segreteria e devono essere sostituiti con la previsione del comma precedente.

Qualora nelle more della ratifica del Comitato Direttivo le sostituzioni dovessero superare la percentuale del 50% (cinquanta per cento) dei membri della Segreteria di Gruppo, si dovrà procedere alla nuova nomina dell'intera Segreteria di Gruppo.

I compiti della Segreteria di Gruppo sono:

- a) attuare le finalità statutarie;
- b) attuare le linee politiche congressuali;
- c) gestire la vita associativa e i rapporti con i Coordinamenti Territoriali;
- d) formare i quadri sindacali;
- e) studiare e formulare piattaforme e accordi sindacali da presentare al Comitato Direttivo;
- f) rappresentare l'Associazione in sede di trattativa;
- g) proporre al Comitato Direttivo scioperi e stati di agitazione;
- h) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione presentate dai Lavoratori, verificandone la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- i) convocare il Comitato Direttivo e verbalizzare le sedute del Comitato Direttivo stesso;
- j) gestire le spese ordinarie di funzionamento;
- k) proporre le spese straordinarie da sottoporre al Comitato Direttivo;
- l) predisporre il rendiconto economico e finanziario consolidato, che sarà composto anche in base ai rendiconti economici presentati dai singoli Coordinamenti Territoriali coerentemente a quanto espresso dagli Art. 13 com. 1 e 18;
- m) predisporre insieme al bilancio ed in base al consuntivo, la relazione programmatica per l'utilizzo dei fondi dell'Associazione;

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

- n) proporre al Comitato Direttivo l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di soci che abbiano tenuto presunti comportamenti contrari al presente Statuto;
- o) assumere, in caso di urgenza, deliberazioni di spettanza del Comitato Direttivo da sottoporre a ratifica alla prima seduta valida del Comitato Direttivo stesso;
- p) assistere i soci in pratiche amministrative, sindacali e rappresentarli nei confronti dell'Azienda;
- q) deliberare il conferimento di deleghe e procure a professionisti per la tutela dei diritti dell'Associazione; tali delibere dovranno essere sottoposte a ratifica nel corso della prima seduta valida del Comitato Direttivo;
- r) proporre al Comitato Direttivo, per la relativa delibera, l'apertura dei distinti rapporti bancari accessi ai vari Coordinamenti Territoriali, con indicati i nominativi, individuati da quest'ultimi, facoltizzati ad operare sugli stessi in ottemperanza ai dettami dell'art.9 punto h) e collegati;
- s) dare attuazione ai provvedimenti del Collegio dei Probiviri.

La Segreteria di Gruppo nomina tra i suoi membri il Vice Segretario Generale.

La Segreteria di Gruppo può istituire commissioni su problemi di particolare rilevanza e può conferire ogni altro incarico utile alla gestione dell'Associazione.

La Segreteria di Gruppo redige il verbale delle singole sedute che sarà approvato nella prima riunione utile.

La Segreteria di Gruppo si riunisce ogni qualvolta sia necessario a seguito di convocazione del Segretario Generale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri della Segreteria di Gruppo; le riunioni della Segreteria di Gruppo sono altresì valide anche se i componenti sono collegati in audio e/o video conferenza.

Le deliberazioni della Segreteria di Gruppo sono valide quando sono votate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Segretario Generale risulta determinante ai fini della decisione.

● **Art. 11** **SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede la Segreteria di Gruppo;
- c) presiede il Comitato Direttivo e può inoltre anche presiedere ogni altro Organo associativo ove non sia specificatamente previsto nel presente Statuto un'altra presidenza;
- d) coordina e promuove, anche attraverso collaboratori, la gestione dell'Associazione;
- e) può essere eletto per massimo tre mandati congressuali consecutivi.

In sua assenza o impossibilità per qualsiasi motivo, viene sostituito dal Vice Segretario Generale; la firma del Vice Segretario Generale è per i terzi prova sufficiente dell'impedimento del Segretario Generale.

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

- **Art. 12**
PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Congresso tra gli iscritti all'Associazione.

Collabora con gli Organi Sociali per il raggiungimento degli scopi associativi, apre i lavori congressuali e li presiede, salvo diversa indicazione del Congresso e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Presidente, di concerto con la Segreteria di Gruppo, interviene e/o partecipa a manifestazioni, Organi, Comitati presso Enti, Istituzioni, Organismi nazionali ed internazionali in rappresentanza della Associazione.

- **Art. 13**
CORDINAMENTI TERRITORIALI

L'attività dell'Associazione si esplica sul territorio attraverso l'operato dei Coordinamenti Territoriali che hanno autonomia amministrativa ed organizzativa, nel rispetto delle norme fissate dal presente Statuto e delle delibere assunte dagli Organismi statutari.

I Coordinamenti Territoriali sono composti da aggregamenti regionali con significativa presenza numerica di iscritti (indicativamente 400). L'individuazione dei Coordinamenti Territoriali è quella prevista dal Regolamento Attuativo secondo le delibere del Congresso dell'Associazione.

I Coordinamenti Territoriali preservano la storia e l'attività sindacale sviluppate sul territorio dalle Associazioni FALCRI afferenti le Aziende incorporate nel Gruppo ISP ed operano in raccordo con la Segreteria di Gruppo.

Nel pieno rispetto e in raccordo con le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, i Coordinamenti Territoriali seguono, tutelano e assistono gli iscritti del proprio ambito territoriale attraverso la propria struttura (RSA, RST ecc.) sia nei confronti delle controparti datoriali che nei confronti delle altre OO.SS., a livello locale.

Al fine di allargare la base associativa, i Coordinamenti Territoriali predispongono ed attuano, in sintonia con le direttive della Segreteria di Gruppo, progetti di sviluppo e proselitismo.

I Coordinamenti Territoriali sono composti dai Dirigenti Sindacali, in servizio attivo, di norma in proporzione al numero degli iscritti rappresentati nelle diverse Regioni.

Sempre proporzionalmente al numero degli iscritti rappresentati nelle singole Regioni, i Coordinamenti Territoriali eleggono i delegati al Congresso e indicano i membri del Comitato Direttivo loro spettanti.

I Coordinamenti Territoriali eleggono al proprio interno la Segreteria di Coordinamento Territoriale e il Responsabile di Coordinamento Territoriale.

Il Responsabile di Coordinamento Territoriale coordina e dirige l'attività della propria struttura e partecipa di diritto al Comitato Direttivo nell'ambito dei numeri previsti.

I Coordinamenti Territoriali potranno dotarsi di norme e regolamenti interni per gestire le proprie risorse e attività traendo i mezzi per il loro funzionamento dai contributi ricevuti, con cadenza mensile per ogni iscritto presente nel territorio di competenza, dalla Segreteria di Gruppo, su un conto gestito direttamente dai Coordinamenti Territoriali.

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

Con riferimento alle norme sui poteri di firma statutariamente previste, le Segreterie di Coordinamento Territoriale provvederanno ad indicare i Dirigenti Sindacali facoltizzati ad operare sui rapporti bancari di pertinenza ai singoli Coordinamenti Territoriali e comunque sempre accesi a testa dell'Associazione Falcri Gruppo Intesa Sanpaolo.

La sostituzione, per qualsiasi ragione, dei nominativi facoltizzati ad operare sui rapporti bancari dei Coordinamenti Territoriali, di per sé non comporta la sospensione della periodica contribuzione, tempo per tempo disposta dalla Segreteria di Gruppo nella misura prestabilita.

Il Territorio dovrà quindi prontamente provvedere ad indicare i nominativi in sostituzione alla Segreteria di Gruppo (art.10 punto r) per le conseguenti delibere del Comitato Direttivo (art.9 punto h).

La misura del contributo da versare ai Coordinamenti Territoriali per ogni iscritto, al netto della quota da destinare alla Federazione Nazionale FALCRI, è quella indicata nel Regolamento Attuativo, secondo le deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo fatte comunque salve le decurtazioni da prevedere per il funzionamento della Struttura Centrale.

Analoga impostazione con riferimento al numero degli iscritti nei Coordinamenti Territoriali, è da applicare alla distribuzione delle "cedole sindacali" in corrispondenza delle assegnazioni della Segreteria Nazionale FALCRI, fatte comunque salve le decurtazioni da prevedere per il funzionamento della Struttura Centrale.

Le Segreterie di Coordinamento Territoriale sono responsabili dei mezzi finanziari in dotazione.

Queste dovranno redigere un rendiconto periodico documentato sull'utilizzo delle risorse economiche assegnate da inviare al Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le previsioni stabilite dalla Segreteria di Gruppo.

In tempo utile per la stesura del rendiconto economico annuale di Gruppo le Segreterie di Coordinamento Territoriale dovranno predisporre ed inviare alla Segreteria di Gruppo il consuntivo annuo corredato della eventuale relazione dell'Organo di Revisione.

● **Art. 14** **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è organo interno di garanzia statutaria, di giurisdizione e di appello dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 10 (dieci) componenti di cui 5 (cinque) effettivi e 5 (cinque) supplenti.

I componenti effettivi nominano al loro interno il Presidente.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri effettivo o supplente è incompatibile con quella di componente del Comitato Direttivo, della Segreteria di Gruppo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni o altra causa di uno dei componenti effettivi, subentra il componente supplente più anziano di età.

I compiti del Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

- a) decidere, previa adeguata istruttoria, su tutti i ricorsi presentati in forma scritta a fronte di sanzioni e/o provvedimenti comminati dal Coordinamento Territoriale o dal Comitato

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

Direttivo;

- b) decidere, previa adeguata istruttoria, sui ricorsi presentati in forma scritta che segnalino conflitti tra associati, cariche sociali e organi dell'Associazione;
- c) decidere, previa adeguata istruttoria, su controversie tra gli associati e l'Associazione.

Il termine per ricorrere ai Probiviri viene fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data dell'evento oggetto di contestazione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri esamina, giudica e decide in modo irrituale secondo equità, previa audizione delle parti, che devono presentarsi tassativamente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla convocazione, a maggioranza dei componenti.

La decisione deve essere emessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso e comunicata con immediatezza alle parti interessate, a cura della Segreteria di Gruppo.

La decisione dei Probiviri è inappellabile.

● **Art. 15** **SANZIONI DISCIPLINARI**

Il Comitato Direttivo può irrogare sanzioni disciplinari a tutti gli associati e/o agli Organi dell'Associazione. Tale facoltà è attribuita anche al Coordinamento Territoriale che può irrogare sanzioni disciplinari solo a soggetti appartenenti al medesimo Coordinamento, dandone comunicazione al Comitato Direttivo.

Le sanzioni che possono essere comminate sono, secondo la gravità del comportamento, le seguenti:

- a) la censura, che si applica quando il socio o l'Organo sociale o il singolo componente dello stesso, non ottempera agli obblighi previsti dal presente statuto ed alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- b) la sospensione sino a 12 mesi dalla qualità di associato e/o dalla carica, che si applica nei casi di recidività o quando il comportamento dell'associato o membro di un Organo abbia provocato un danno all'Associazione;
- c) l'espulsione, che si applica nel caso in cui il comportamento dell'associato abbia arrecato gravi danni all'Associazione.

Si applica comunque la sanzione dell'espulsione in caso di non osservanza dell'art.4 comma 3 dello Statuto ed ogni qualvolta venga utilizzata l'Associazione per scopi personali.

● **Art. 16** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 6 (sei) componenti di cui 3 (tre) effettivi e 3 (tre) supplenti.

I componenti effettivi nominano al loro interno il Presidente.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di

STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO

componente del Comitato Direttivo, della Segreteria di Gruppo e del Collegio dei Probiviri.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni o altra causa di uno dei componenti effettivi, subentra il componente supplente più anziano di età.

I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:

- a) la vigilanza sulla gestione amministrativa dell'Associazione;
- b) la verifica della regolarità delle scritture contabili e dei rendiconti;
- c) la redazione periodica di una relazione sulla vita amministrativa dell'Associazione, da inviare alla Segreteria di Gruppo secondo le previsioni stabilite da quest'ultima e valida anche per i Coordinamenti Territoriali;
- d) la redazione della relazione al rendiconto economico finanziario annuale da presentare al Comitato Direttivo.

I Coordinamenti Territoriali potranno istituire al loro interno un proprio organismo di revisione dei conti individuale oppure collegiale.

• **Art. 17**

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà essere sciolta dal Congresso Straordinario con il voto favorevole di almeno 4/5 dei delegati aventi diritto di voto.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione, indipendentemente dalla causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità – come previsto dall'art.2 comma c)-.

• **Art. 18**

NORME FINALI

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e pertanto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Attuativo che potrà essere modificato, nelle materie di sua pertinenza e nel rispetto rigoroso delle norme statutarie, con delibera del Comitato Direttivo e ratifica nel primo Congresso valido.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

Roma, 11 dicembre 2025